

# Senato della Repubblica Commissione X Industria, Commercio, Turismo

## Atto Senato n. 201

### Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare

*“Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ([Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 201](#))”*

## Documento Ascomac

### Analisi e Proposte

Roma, 19 ottobre 2015

## **Premessa**

in riferimento all'Atto Senato n. 201 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ([Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 201](#))", segnaliamo alcune proposte motivate, già presentate dalla nostra Federazione in occasione del recepimento della Direttiva 2012/27/UE, il cui mancato accoglimento, come noto, ha portato la UE ad aprire nello specifico la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

In particolare, di seguito le proposte di integrazione, relative all'art. 11, oggetto di procedura di infrazione e, più in generale, quelle relative all'efficientamento degli immobili pubblici (art. 5).

## **Osservazioni e Proposte**

### **Proposta n. 1**

#### **Art. 5 Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione**

##### **Proposta Inserimento comma**

*In attuazione di decisioni della UE e delle recenti direttive europee (2014/23/UE – 2014/24/UE e 2014/25/UE) in materia di appalti, si adottino nuove tecnologie che utilizzano l'informatica: l'elaborazione di modelli informatici degli edifici (Building Information Modeling - BIM), finalizzate a rafforzare l'innovazione e l'efficienza delle attività di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato e relativa gestione.*

##### **Motivazioni Ascomac**

**Proposta Ascomac in materia di modellazione parametrica attraverso sistemi informatici e elettronici accolta in materia di appalti dalla VIII Commissione Camera DDL n. 3194**

**Si richiede l'inserimento e l'uso della modellazione parametrica degli immobili attraverso sistemi informatici e elettronici trattandosi di immobili della P.A. oggetto di appalto.**

##### **In particolare**

Attuazione di quanto previsto dalle direttive europee in tema di appalti introducendo "l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie come il BIM Building Information Modeling o strumenti analoghi", finalizzati alla attuazione ai principi di trasparenza, legalità e concorrenza.

Il **BIM Building Information Modeling**, Sistema di modellazione parametrica, consente di **identificare, monitorare e verificare**

- la **filiera degli operatori, beni, servizi, e le relative attività e responsabilità**
- le **fasi di realizzazione** - progettazione e gestione del **ciclo vita dell'Opera** – Prodotto, Immobile, Infrastruttura
- i **tempi e costi** contribuendo a **valorizzare e garantire**
- il **pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento degli operatori economici, concorrenza, possibilità di accesso al mercato**, e, nel contempo,
- a **ridurre i rischi legati a fenomeni di corruzione.**

##### **Riferimenti normativi**

Di seguito riportiamo i riferimenti normativi a supporto della presente proposta:

**Direttiva 2014/24/UE, art. 22 (Regole applicabili alle comunicazioni)**

##### **Estratto**

**4. Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di**

accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.

#### **Parere del CESE**

Segnaliamo a tal proposito il punto 4.3. (Opportunità) del Documento **“Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese» COM(2012) 433 final (2013/C 198/07) (G.U.U.E 10.7.2013, C 198/45).**

#### **Estratto**

##### **4.3 Opportunità**

4.3.1 Il rendimento energetico del parco immobiliare rappresenta per il settore edile una opportunità imperdibile di incrementare le proprie attività con le tecnologie oggi a disposizione. Resta però il fatto che i governi dei paesi UE devono riconoscere questo potenziale e offrire al comparto il sostegno finanziario e gli incentivi fiscali necessari per sfruttarlo.

**4.3.2 Gli Stati membri e l'UE dovrebbero coordinarsi per varare programmi di investimento su vasta scala per la realizzazione di infrastrutture ed edifici essenziali, in misura superiore agli importi proposti dal meccanismo per collegare l'Europa nel prossimo quadro finanziario pluriennale.**

4.3.3 Nel medio e lungo periodo, il settore dispone del potenziale per realizzare un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio, a condizione che siano stati attuati i necessari incentivi sia normativi che finanziari.

**4.3.4 Il settore dell'edilizia sarà in prima linea nel cercare soluzioni alle sfide consistenti nel ridurre gli effetti del cambiamento climatico e nell'adattarsi a tale fenomeno.**

**4.3.5 Lo sviluppo di nuove tecnologie che utilizzano l'informatica, ad esempio l'elaborazione di modelli informatici degli edifici (Building Information Modelling - BIM), contribuisce oggi a rafforzare l'innovazione e l'efficienza del settore.**

## **Proposta n. 2**

#### **Osservazioni della Commissione UE Recepimento Art. 15, Direttiva 2012/27/UE**

##### **Estratto Procedura di Infrazione n. 2014 2284**

**“la Commissione ritiene che non siano state recepite le seguenti disposizioni della direttiva 2012/27/UE:**

✓ **Articolo 15, paragrafo 5, lettere a) e b)**

Non sono state recepite le disposizioni secondo cui i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione, se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione nel loro territorio, garantiscono la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e assicurano l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

✓ **Articolo 15, paragrafo 6**

Non è stata recepita la disposizione secondo cui gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile rispetto alla modalità di funzionamento degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire **servizi di bilanciamento** e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione.

#### **Motivazioni Ascomac**

In ordine all'art. 11, D.Lgs. n. 102/2014, mi permetto evidenziare nuovamente le osservazioni e proposte Ascomac già presentate in occasione del Recepimento della Direttiva (V. All.), al fine di rendere la Riforma – modifica/integrazione - del D.Lgs. n. 102/2014 finalmente coerente con quanto stabilito dalla Direttiva UE, oggetto di recepimento, che ha comportato la apertura della procedura di infrazione. Sull'Articolo 11 ed in particolare sul “bilanciamento come servizio offerto dalla CAR”, nulla dice neanche questa volta l'Atto Senato n. 201.

Di seguito le proposte in ordine all'art. 11, D.Lgs. n. 102/2014

#### **Art. 11 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia**

In generale, si esprimono notevoli perplessità sull'articolo in questione che

1. introduce di diritto e di fatto una riforma del mercato elettrico, demandandone la competenza legislativa, ad una Istituzione AEEGSI competente, per legge istitutiva, di regolazione:  
*Poteri dell'AEEGSI*
  - ✓ viene demandata all'AEEGSI la riforma della disciplina del mercato elettrico, in assenza di specifica disposizione della Direttiva da recepire
  - ✓ Il D.Lgs. n. 102 e lo Schema di D.Lgs. Atto Senato n. S 201 non specificano il perimetro di azione dell'AEEGSI nell'emanazione delle delibere di riforma del mercato elettrico
2. recepisce in maniera, riteniamo, non corretta, la Direttiva.

**Sul punto 1., a conferma di quanto segnalato da Ascomac in ordine alle attività demandate all'AEEGSI, il Servizio Studi della Camera dei Deputati nel "Dossier n° 95 - Schede di lettura 16 aprile 2014" segnala quanto segue:**

Estratto

*"In relazione a quest'ultimo punto, in base al quale viene **demandata all'Autorità per l'energia la riforma della disciplina del mercato elettrico, non appare chiaro quali disposizioni della Direttiva si punti a recepire.** Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di specificare in modo più dettagliato l'ambito di azione dell'AEEGSI nell'emanazione delle delibere di riforma del mercato elettrico."*

**Si evidenzia altresì che una riforma di tale portata, peraltro attesa dal mercato in termini di liberalizzazione della distribuzione, le cui implicazioni sono diverse, non dovrebbe essere sottratta alla valutazione politica del Parlamento e delegata ad un'autorità tecnica ma, al contrario, far parte di un provvedimento più organico, previo dibattito pubblico coinvolgendo Istituzioni, operatori e clienti finali.**

In particolare: evidenziate in colore giallo le indicazioni UE che non risultano recepite

l'art. 11 del D.Lgs. n. 102 e l'Atto Senato n. S 201:

1. continuano a non prevedere chiaramente quanto disposto dalla Direttiva al secondo paragrafo, comma 1, art. 15 :  
*"In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della **direttiva 2009/72/CE** e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino **gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.**"*
2. non fanno chiaramente riferimento a quanto disposto dalla Direttiva al comma 2, lettera a), art. 15:  
*"sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, **includere le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;**"*
3. non recepiscono correttamente quanto previsto dalla Direttiva al comma 4, art. 15  
*"Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. **Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali.**"*

Mentre infatti la Direttiva al Par. n. 4 stabilisce che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la **partecipazione dei consumatori** all'efficienza del sistema, il D.Lgs. n. 102 all'art. 11, comma 1, lettera d) stabilisce che l'AEEGSI provvede a **"consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione.**

Di diritto e di fatto mentre la direttiva coinvolge i consumatori nell'efficienza del sistema, il D.Lgs. n. 102 coinvolge anche i produttori non all'efficienza del sistema ma ai costi del sistema stesso chiamando a partecipare sia le unità di consumo che le unità di produzione ad alta efficienza come la CAR. Questo cambiamento del mercato elettrico attraverso una "delega" al Regolatore finisce per mutare le regole, frenando gli investimenti in tecnologie di generazione ad alta efficienza come la CAR, chiamata a pagare l'inefficienza del sistema elettrico, peraltro gestito in concessione.

**4. non recepiscono correttamente il comma 6, Art. 15 con particolare riguardo ai servizi di bilanciamento offerti dal gestore della CAR:**

*6. Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, **i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione.** I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo.*


*Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda.*

*Mentre infatti la Direttiva stabilisce un principio importante per a cogenerazione e cioè che le unità CAR possono offrire servizi di bilanciamento "programmando" a livello locale ad es. le fonti non programmabili in sito (si pensi ad es. ad un condominio con installati impianti fotovoltaici "programmati e stabilizzati" da unità di CAR) svolgendo, a sistema, direttamente in sito quella attività svolta dagli **impianti centralizzati.***

il Decreto legislativo n. 102 così come l'Atto S 201 ancora una volta ignorano tale possibilità in termini complessivi di efficienza di sistema, stabilendo in termini di bilanciamento alla lettera e), comma 1, art. 11 "la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento..."

Roma, 19 ottobre 2015

Dr. Carlo Belvedere  
Segretario Generale



**Camera dei Deputati  
Commissione X  
Attività Produttive, Commercio e Turismo**

**Senato della Repubblica  
Commissione X  
Industria, Commercio, Turismo**

**Atto Camera n. 90**

**Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare**  
*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*

**Documento Ascomac**

**Analisi e Proposte**

Roma, 27 maggio 2014

00198 Roma – Via Isonzo, 34 – Tel. 06 20369638 (r.a.) – Fax 06 20369376 – e@mail: [ascomac@ascomac.it](mailto:ascomac@ascomac.it) – web: [www.ascomac.it](http://www.ascomac.it)

## **Premessa**

In relazione all'Atto Camera n. 90 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", **ASCOMAC**, Federazione Nazionale Commercio Macchine, rappresentativa, tra le altre, di Imprese operanti nel settore della Efficienza energetica e Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, **aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia**, e Socio di **Federcostruzioni**, esprime il più sincero ringraziamento ai Presidenti ed agli Onorevoli Deputati e Senatori componenti delle Commissioni X di Camera e Senato per l'attenzione riservata al presente Documento di Proposta sullo schema di decreto legislativo in esame.

Le Osservazioni/Proposte contenute nel presente Documento, per chiarezza di metodo e di merito, sono articolate e sviluppate alla luce dei diversi obiettivi posti dalla Direttiva 2012/27/UE e delle proposte presentate lo scorso 13 marzo nel corso della Audizione della Federazione ASCOMAC sulla "Strategia Energetica Nazionale", da parte della X Commissione della Camera dei Deputati.

## **Osservazioni e proposte**

Il recepimento della Direttiva 2012/27 del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, rappresenta un'importante occasione per il nostro Paese per lo sviluppo serio e concreto del Risparmio energetico e della filiera produttiva, distributiva e dei servizi collegata ai settori dell'efficienza energetica.

Dalla lettura del provvedimento, concordando con quanto evidenziato da RETE Imprese Italia, riteniamo che tale occasione rischi anche questa volta di andare perduta, non riscontrandosi Vision, Governance, presupposti normativi, strumenti e risorse per dare un reale quanto necessario impulso al settore dell'efficienza energetica.

### **Art. 1 Finalità**

Lo schema di Decreto legislativo persegue diversi obiettivi tra cui

- la definizione di un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica
- la rimozione di ostacoli sul mercato dell'energia

## **Considerazioni**

Si tratta di obiettivi ambiziosi, già richiamati nella precedente Direttiva 2006/32/CE che, pur tuttavia ormai da 8 anni, non trovano la piena e corretta applicazione nel nostro ordinamento.

Ci riferiamo in particolare ai programmi di efficienza energetica rivolti a pluralità di clienti finali previsti (art. 3, lettera g), alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili (art. 4), richiamate nell'Allegato III e riguardanti diversi settori tra cui abitativo/residenziale, industriale, trasporti oltre che misure intersettoriali ed orizzontali.

Programmi inattuati che non trovano se non parziale e ridotta attuazione nel presente provvedimento.

Un tema tra tutti da sottolineare ai fini della vera diffusione dell'efficienza energetica finalizzata al risparmio energetico è la relativa applicazione ad una pluralità di utenti/clienti finali aggregati e non più solo a un cliente finale.

L'efficienza energetica più che diritto soggettivo deve intendersi come interesse diffuso al risparmio energetico verso la decarbonizzazione.

Occorre promuovere un modello energetico ad alta efficienza che si basi contemporaneamente sulla generazione distribuita ad alta efficienza da FER e/o da CAR, sul consumo ad alta efficienza dell'energia prodotta da FER e/o da CAR, su reti energetiche ad alta efficienza e sull'utilizzo ad alta efficienza attraverso il trasporto e la mobilità sostenibile.

### **Vision che, ancora una volta, non trova posto neanche in questo provvedimento.**

Solo norme verticali che non guardano l'orizzonte delle realtà circostanti per mettere a rete norme, regole, azioni, comportamenti.

Anzi l'efficienza energetica diffusa finisce per essere penalizzata se non ostacolata in contrasto proprio con le finalità che lo Schema di Decreto legislativo si prefigge.

### **Un esempio per tutti l'art. 11 sulla Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia.**

In assenza di rete energetica propria, complementare a quella centralizzata, la generazione distribuita ad alta efficienza finisce per immettere in rete l'energia elettrica facendo sì che questa venga ricomparsa dal sistema elettrico proprio da quell'investitore in efficienza, che diventa ancora una volta cliente finale. Una azione del genere può definirsi efficiente?

**Perché un condòmino** deve prelevare da rete pubblica energia elettrica acquistandola dal distributore, quando, investendo in efficienza energetica ed in particolare in sistemi di autoproduzione ad alta efficienza di energia termica ed elettrica, può ad oggi utilizzare solo quella termica? La recente riforma del Condominio consente l'installazione di impianti da FER e da CAR: la energia elettrica generata può essere utilizzata solo per le parti comuni, ma non da ciascun condòmino per il proprio appartamento.

Da un lato si incentiva l'efficienza energetica, dall'altro la si relega solo ad alcuni impieghi.

Medesima domanda per **un negoziante all'interno di un Centro commerciale.**

**Perché persone fisiche e/o giuridiche residenti nello stesso sito circoscritto**, intesi come utenze aggregate in un sito residenziale (condominio), terziario (servizi), industriale (distretto etc.) efficiente come nel caso di un SEU Sistema Efficiente di Utenza rinnovabile ed efficiente non possono usufruire concretamente di quella efficienza sulla quale hanno investito? La vigente definizione normativa di autoproduttore oltre a prevedere Società/cooperative quali clienti aggregati, perché non prevede ad es. pluralità di clienti finali collegati da un programma di miglioramento di efficienza energetica in sito?

Quale tipo di efficienza si realizza in questi casi ?

Nessuna risposta nel merito anche in questo schema di Decreto.

### **Art. 3 Obiettivo nazionale di risparmio energetico**

L'articolo 3 dello schema di decreto indica l'obiettivo nazionale solamente in termini di riduzione di consumi,

mentre

l'articolo 3 della direttiva sembra richiedere la valutazione anche in valore assoluto del consumo di energia primaria e finale nel 2020.

### **Banche dati**

Anche in questo provvedimento si assiste ad un proliferare di banche dati.

Ricordiamo che già da tempo diversi provvedimenti legislativi hanno istituito banche dati finalizzate ad es. al monitoraggio della cogenerazione, delle fonti rinnovabili, di incentivi vari, banche dati che vengono introdotte come novità anche in questo provvedimento.



Poniamo diverse domande:

- quali sono i servizi resi al cliente finale da queste banche di dati. Se un cittadino vuole conoscere i dati aggiornati ad es. della cogenerazione, riesce forse a rintracciare [i dati del 2010](#). Ma gli obblighi di legge, nel caso fortunato in cui esistano i dati, non prevedono dati aggiornati?
- Ed ancora, perché il cliente finale deve dichiarare la medesima informazione ad Amministrazioni diverse, che non dialogano tra loro? Perché non si attua seriamente l'obbligo per legge, di non richiedere informazioni già in possesso della Amministrazione pubblica?  
Altro tema connesso è quello della gestione economica di queste banche dati, pagate regolarmente dal contribuente cliente finale.

### **Art. 5, comma 15**

Il comma 15 dell'art. 5 prevede un portale informatico ENEA per i consumi delle utenze pubbliche. Per evitare duplicazioni di piattaforme con relativi aumenti di costi a carico della collettività si ritiene opportuno utilizzare l'esistente ed in particolare la piattaforma denominata "Sistema informativo integrato" (nel seguito SII) prevista dall'articolo I-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129. Tale piattaforma è finalizzata alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali, nonché informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, compresi i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.

#### **Proposta**

#### **Abrogazione del comma 15 dell'articolo 5.**

#### **Banche dati cogenerazione**

1. **Art. 10, comma 1**  
Rapporto GSE sul potenziale nazionale di applicazione della CAR
2. **Art. 10, comma 4**  
Istituzione da parte del GSE di banca dati sulla cogenerazione
3. **Art. 10, comma 5 lettera c)**  
Agevolazioni a sostegno della cogenerazione da parte di amministrazioni pubbliche

**I contenuti delle norma sopra citate sono già previste rispettivamente dall'art. 9; art. 10, comma 3; art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 20/2007.**

**La domanda da porsi è se tali adempimenti, previsti da sette anni, siano stati osservati e perché si continui a duplicare la normativa, creando confusione tra che deve rispettare le norme.**

#### **Snellimento adempimenti**

Al fine di snellire gli adempimenti amministrativi in capo agli operatori, si propone di inserire all'articolo 10 il seguente comma aggiuntivo:

*"18. Il GSE S.p.A, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, TERNA, l'ENEA, le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono che gli adempimenti degli operatori in termini di qualificazione degli impianti, iscrizione ai portali e all'anagrafe, siano armonizzati entro il 31 dicembre 2015 in un unico processo al fine di evitare duplicazioni".*

#### **Art. 10, comma 4 - Misuratori di calore impianti di cogenerazione**

L'art. 10, comma 4, lettera d) dello schema di D.Lgs. prevede la dotazione degli impianti di cogenerazione di apparecchi di misurazione del calore utile.

#### **Proposta**

##### **Abrogazione della norma**

**Segnaliamo che tale norma contrasta con l'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 20/2007 che esenta gli impianti di cogenerazione con potenza fino a 1 MWe.**

#### **Art. 5 – Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione**

##### **Ruolo guida del settore pubblico non solo a livello centrale ma anche regionale e locale**

Lo spirito della Direttiva è quello di affidare la riqualificazione energetica del settore pubblico al settore privato al fine di ottenere il duplice obiettivo di promuovere investimenti e, parallelamente, di ridurre i costi energetici della Pubblica Amministrazione.

**Nello schema di provvedimento, a nostro avviso, il ruolo dei soggetti privati non emerge**, anzi, si evince la messa in moto di un apparato burocratico costoso e farraginoso che evidenzia le lacune programmatiche del nostro Paese e l'assenza di una reale *governance* di sistema, con un modello che sembra essere orientato esclusivamente su pochi interventi di grande dimensione. Tre ministeri concertanti (Ambiente, Infrastrutture e Sviluppo economico) e l'Agenzia del demanio sono chiamati, entro il 30 novembre di ogni anno, a predisporre un programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale. Le Pubbliche Amministrazioni, con il supporto di altri soggetti a vocazione pubblica (ENEA e GSE S.p.A.), assicurano il monitoraggio dei dati.

Peraltro, il vincolo di efficientamento della PA viene circoscritto alle amministrazioni centrali; in questo modo viene meno lo spirito della Direttiva, che affida un ruolo esemplare a tutta la PA. In proposito, riteniamo necessario estendere l'impegno agli edifici pubblici di tutta la pubblica amministrazione, compresa quella territoriale e locale.

In questo contesto il comma 2, dell'art. 5, inoltre fa riferimento alle risultanze delle diagnosi energetiche che, dalla lettura del comma 13 del medesimo articolo, si evince siano condotte dall'ENEA e dal GSE senza specificare chiaramente i modi, i tempi e i costi.

Ascomac, nel condividere quanto espresso da RETE Imprese Italia, ritiene opportuno che la realizzazione degli interventi, diagnosi energetiche comprese, debba essere sfruttata come occasione per mettere in moto il settore privato anche grazie all'utilizzo dell'apposito Fondo richiamato al comma 12 dell'articolo 5. In questo senso va chiarito il ruolo di ENEA, che deve essere di supporto alle Amministrazioni ma in nessun caso esecutore di interventi. In aggiunta, evitando di ricorrere alla società GSE S.p.A. - la cui attività potrebbe ricadere in termini di costo sulle tariffe elettriche - occorrerebbe utilizzare gli strumenti già esistenti senza appesantire l'apparato burocratico. Si evidenzia che in tema di efficienza energetica sulle Pubbliche Amministrazioni la Consip S.p.A. ha realizzato appositi bandi per soggetti privati che potrebbero essere funzionali alla realizzazione del programma di interventi di riqualificazione energetica individuato dal comma 2 dell'articolo 5.

Si ricorda che, in base all'attuale requisito di superficie lorda superiore ai 500 m<sup>2</sup> secondo i parametri della direttiva coinvolge 2.904 occupazioni di proprietà e ad uso governativo per un totale di 13.763.975 m<sup>2</sup> senza introdurre dei criteri prioritari per iniziare dagli edifici meno performanti sul piano energetico. A tal riguardo, considerato che il passaggio alla soglia di 250 m<sup>2</sup> è previsto già dal 9 luglio 2015, si propone di utilizzare tale requisito per individuare gli immobili oggetto di intervento e di introdurre criteri di priorità nel comma 2 dell'articolo 5 per incidere sugli

edifici che oggi sprecano più energia. Si segnala che la direttiva richiede che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici con la più bassa prestazione energetica.

## Proposta

### All'articolo 5 sostituire il comma 2 con il seguente:

*“2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico, il quale esercita le funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione coerente con la percentuale indicata al comma 1, basato su criteri di priorità di intervento nel tempo e coerente con il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. e con gli strumenti messi a disposizione da CONSIP S.p.A., e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite CONSIP S.p.A., propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della Pubblica Amministrazione, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del Demanio nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche.”*

**Sempre in tema di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. in attuazione di decisioni della UE e delle recenti direttive europee in materia di appalti, si propone l'adozione di nuove tecnologie che utilizzano l'informatica: l'elaborazione di modelli informatici degli edifici (Building Information Modelling - BIM), contribuisce oggi a rafforzare l'innovazione e l'efficienza delle attività di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato.**

### **Art. 7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica**

In riferimento al Regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7) e alla scelta di voler raggiungere più del 60% dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato nazionale (come riporta il comma 3) attraverso lo strumento dei **certificati bianchi** di cui al decreto del 28 dicembre 2012, si evidenziano le seguenti criticità.

Il suddetto meccanismo dei titoli di efficienza energetica non costituisce, nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica, un vero incentivo per gli operatori e per il mercato ma rappresenta piuttosto una forma complessa, non alla portata delle piccole e medie imprese che operano su scala territoriale, che viene utilizzata prevalentemente dagli stessi soggetti obbligati (società di distribuzione di energia elettrica e gas) che investono per proprio conto. In questo senso si propongono le seguenti misure:

- individuazione nel provvedimento di una percentuale vincolante di risparmio energetico nazionale cumulato da ottenere attraverso altri sistemi di incentivo quali, ad esempio, quelli relativi alle detrazioni fiscali che dovranno, dal 2016, essere stabilizzate;
- abbassamento delle soglie dimensionali minime per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi
- l'eliminazione, relativamente ai progetti realizzati tramite schede standardizzate, della non cumulabilità dei titoli di efficienza con altri incentivi statali introdotta dall'art. 10 del Decreto Ministeriale relativo alla “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica

e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” pubblicato in GU n.1 del 2-1-2013

### **Soglia di accesso ai progetti standardizzati**

#### Proposta

1. riduzione da 20 tep/anno a 15 tep/anno della dimensione minima definita nella Linee Guida relative al meccanismo dei certificati bianchi.
2. Agevolazione di iniziative presentabili anche a livello di singoli operatori o, comunque, a livello regionale, estendendo così a più soggetti l'opportunità di presentare progetti per l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica.
3. Eliminazione del divieto di cumulo, sempre con riferimento alle sole schede standardizzate si rende opportuna, a nostro avviso, dal momento in cui si collega il regime obbligatorio di efficienza energetica al meccanismo dei certificati bianchi per una quota così significativa dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale.

Come è noto, sono i progetti scaturenti dalle schede standardizzate, per la loro semplicità, ad essere a misura di piccola e media impresa ed il divieto di cumulo ha di fatto rappresentato una barriera di accesso per le PMI al meccanismo. L'aver attribuito al meccanismo dei certificati bianchi il raggiungimento del 60% dell'obiettivo pone le premesse per il superamento, ancorché parziale di detto divieto, per evitare delle discriminazioni controproducenti per tutto il sistema produttivo nazionale.

#### Proposta

#### **All'articolo 7, aggiungere il seguente comma 9:**

*“9. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro 60 giorni, dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi, al fine di ridurre a 15 tep/anno la quota minima di risparmio netto integrale necessaria per presentare progetti standardizzati.”*

#### **Art. 7, comma 6 – Conto termico**

**Si propone di inserire** tra le tecnologie ad alta efficienza, ora escluse, dalla normativa cd **“Conto Termico”** anche la **cogenerazione ad alto rendimento**.

#### **Art. 11 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia**

In generale, si esprimono notevoli perplessità sull'articolo in questione che

1. introduce di diritto e di fatto una riforma del mercato elettrico, demandandone la competenza legislativa, ad una Istituzione AEEGSI competente, per legge istitutiva, di regolazione:  
*Poteri dell'AEEGSI*
  - viene demandata all'AEEGSI la riforma della disciplina del mercato elettrico, in assenza di specifica disposizione della Direttiva da recepire
  - Lo Schema di D.Lgs. non specifica il perimetro di azione dell'AEEGSI nell'emanazione delle delibere di riforma del mercato elettrico
2. recepisce in maniera, riteniamo, non corretta, la Direttiva.

Si evidenzia altresì che una riforma di tale portata, peraltro attesa dal mercato in termini di liberalizzazione della distribuzione, le cui implicazioni sono diverse, non dovrebbe essere sottratta

alla valutazione politica del Parlamento e delegata ad un'autorità tecnica ma, al contrario, far parte di un provvedimento più organico, previo dibattito pubblico coinvolgendo gli operatori e i clienti finali.

**In particolare:**

**Lo schema di Decreto legislativo:**

- 1. non prevede chiaramente quanto disposto dalla Direttiva al secondo paragrafo, comma 1, art. 15 :**

*“In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della [direttiva 2009/72/CE](#) e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino **gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.**”*

- 2. non fa chiaramente riferimento a quanto disposto dalla Direttiva al comma 2, lettera a), art. 15 :**

*“sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, **includere le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;**”*

- 3. non pare recepire correttamente quanto previsto dalla Direttiva al comma 4, art. 15**

*“Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. **Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della [direttiva 2009/72/CE](#), che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali.**”*

Mentre infatti la Direttiva stabilisce che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la **partecipazione dei consumatori** all'efficienza del sistema,

lo schema di D.Lgs. all'art. 11, comma 1, lettera d) stabilisce che l'AEEGSI provvede a definire **“ criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei servizi “ “in grado di consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione.**

Di diritto e di fatto mentre la direttiva coinvolge i consumatori nell'efficienza del sistema, lo schema di D.Lgs. coinvolge anche i produttori non all'efficienza del sistema ma ai costi del sistema stesso chiamando a partecipare sia le unità di consumo che le unità di produzione ad alta efficienza come la CAR.

Questo cambiamento del mercato elettrico attraverso una “delega” al Regolatore finisce per mutare le regole, frenando gli investimenti in tecnologie di generazione ad alta efficienza come la CAR, chiamata a pagare l'inefficienza del sistema elettrico, peraltro gestito in concessione.

- 4. non recepisce correttamente il comma 6, Art. 15 con particolare riguardo ai servizi di bilanciamento offerti dal gestore della CAR:**

*6. Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed*

*economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, **i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione.** I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo.*

*Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda.*

**Mentre infatti la Direttiva stabilisce un principio importante e cioè che le unità CAR possono offrire servizi di bilanciamento “programmando” a livello locale ad es. le fonti non programmabili in sito (si pensi ad es. ad un condominio con installati impianti fotovoltaici “programmati e stabilizzati” da unità di CAR) svolgendo, a sistema, direttamente in sito quella attività svolta dagli impianti centralizzati.**

lo schema di Decreto legislativo pare ancora una volta ignorare tale possibilità in termini complessivi di efficienza di sistema, stabilendo in termini di bilanciamento alla lettera e), comma 1, art. 11 “la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento...”

#### **Art. 14 – Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica**

Si ritiene opportuno segnalare, nell'ambito dell'articolo 14, l'esigenza di intervenire nello schema di provvedimento inserendo una norma interpretativa in tema di contratto servizio energia. La diversa applicazione dell'aliquota IVA che discende da una differente interpretazione del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993, e successive modificazioni, e come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Si fa presente che alcuni soggetti, anche di diritto pubblico (Provincia di Napoli Direzione Gestione Risorse e Funzionamento Edifici Scolastici e la Provincia di Modena), danno della norma citata una interpretazione di maggior favore chiedendo al fornitore l'applicazione di una aliquota IVA al 10%, mentre altri, fedeli alle direttive dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito una «propria lettura della norma» impongono una aliquota IVA al 22%. Tale diverso orientamento che incide sul costo finale del servizio, causando evidenti discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto, deve essere corretto favorendo una interpretazione univoca della norma auspicabilmente nella direzione di favorire gli interventi di efficienza energetica focus strategico della SEN (IVA10%).

Ne discende la necessità, non più differibile, di chiarire in modo definitivo ed univoco le norme per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per i contratti di Servizio Energia quando destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso “domestico”. In tale ambito, l'agevolazione IVA è un tassello fondamentale per promuovere l'efficienza nelle realtà di edilizia popolare che, tra l'altro, sono quelle con i sistemi edificio/impianto maggiormente obsoleti. Infatti, in tali realtà non vi sono le risorse economiche per intervenire e l'agevolazione fiscale del 65%, per come è concepita (credito di imposta), non può dispiegare i propri effetti.

Gli effetti economici per gli utenti finali sono duplici:

- 1) individuare, attraverso il prefinanziamento delle ESCo, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione;
- 2) facilitare il recupero delle risorse economiche necessarie a sostenere gli investimenti effettuati.

## **Proposta - Norma di interpretazione autentica, da integrare all'articolo 14 dello Schema in oggetto**

*"8. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso."*

### **Art. 15 – Fondo nazionale per l'efficienza energetica**

#### **Proposta**

**Si propone di introdurre, tra le sue finalità, la seguente lettera f) *“messa in sicurezza e ammodernamento della rete elettrica per usi civili e non domestici nel caso di utenze alimentate in bassa tensione”*.**

Crediamo infatti che una vera strategia di politica energetica non possa che porre al centro dei propri obiettivi quello di intervenire anche sugli impianti energivori e obsoleti presenti nelle case, negli uffici, nei negozi e condomini, come anche evidenziato da una ricerca del Censis presentata in occasione della Fiera E.TECH, in data 16 Novembre 2011.

Roma, 27 maggio 2014



Dr. Carlo Belvedere  
Segretario Generale

